

LA LEGGE SULLA CENSURA DEGLI SPETTACOLI

La legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla « revisione dei film e dei lavori teatrali », che, approvata dalla Camera dei Deputati il 12 aprile e dal Senato della Repubblica il 18 successivo (1), è entrata in vigore il 29 dello stesso mese, rappresenta un importante tentativo di adeguamento della disciplina giuridica della « censura » degli spettacoli ai principii contenuti nella Costituzione italiana.

Le norme finora vigenti, che risalivano in gran parte al periodo fascista, apparivano lesive del diritto alla libera manifestazione del pensiero, solennemente riconosciuto nella nostra nuova Carta fondamentale. Esse, infatti, in pratica venivano ad attribuire al censore governativo poteri quasi illimitati: il che era chiaramente in contrasto e con il diritto dei cittadini « come singoli » a svolgere compiutamente la loro personalità anche attraverso la libera espressione delle proprie idee, e con il principio democratico, in forza del quale in una comunità statale devono es-

(1) I lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione della legge, avevano avuto inizio il 14 giugno 1956, quando il Governo aveva presentato alla Presidenza della Camera dei Deputati un disegno di legge (il dis. N. 2306) per una nuova disciplina della revisione dei film e dei lavori teatrali. Tale disegno, approvato con profonde modificazioni il 14 marzo 1958 dalla I Commissione della Camera « in sede deliberante », non aveva potuto venire discusso dal Senato per la sopraggiunta fine della II Legislatura. Ripresentato il 13 dicembre 1958 dal Governo alla Camera, nel testo da quest'ultima approvato nel marzo precedente, (dis. N. 713), era stato votato senza emendamenti dalla II Commissione il 15 aprile 1959. Trasmesso al Senato, ivi esso fu oggetto di lunghe e laboriose discussioni in sede di Commissione e in Aula. Il disegno (N. 478-A) venne approvato dai Senatori in Aula, con ulteriori modifiche, il 19 ottobre 1961, e poi ritrasmesso alla Camera il 24 ottobre. La discussione svoltasi alla Camera dal 3 al 12 aprile di quest'anno ha avuto come oggetto soprattutto alcuni emendamenti presentati dal Governo (nella persona del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, on. A. FOLCHI) durante la seduta del 3 aprile.

sere consentiti, sul piano culturale e sul piano politico, il confronto e la libera discussione delle diverse opinioni (2).

La legge recentemente promulgata definisce e regola l'attività di controllo preventivo degli spettacoli da parte della Pubblica Amministrazione nel più assoluto rispetto sia del dettato costituzionale sia della concezione democratica alla quale la nostra Costituzione si ispira.

* * *

Il testo costituzionale tratta del diritto alla libera manifestazione del pensiero nell'art. 21, che recita:

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

«La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

«Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

«In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa

(2) Risalgono al periodo fascista, tra le altre: 1) le norme riguardanti gli spettacoli teatrali, contenute nell'art. 73 (modificato dal R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327: *Istituzione di un Ispettorato del teatro ecc.*) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773: *T. U. delle leggi di pubblica sicurezza*, e negli artt. 126-127 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635: *Regolamento per l'esecuzione del T. U. 18 giugno 1931, n. 773* (l'art. 127¹ diceva: «Agli effetti dell'art. 73 della legge [il quale vietava gli spettacoli teatrali «contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi»], [...] non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal ministero»); 2) le norme riguardanti gli spettacoli cinematografici, contenute negli artt. 3 e 4 del R. D. 24 settembre 1923, n. 3287 (n. 1683 di pubblic.): *Regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche*, richiamati dall'art. 14 della L. 6 maggio 1947, n. 379: *Ordinamento dell'industria cinematografica italiana*, e dall'art. 28 della L. 29 dicembre 1949, n. 958: *Disposizioni per la cinematografia* (l'art. 3 diceva: «Il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti delle riproduzioni: a) di scene, fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume e della pubblica decenza; b) di scene, fatti e soggetti contrari alla reputazione ed al decoro nazionale e all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali; c) di scene, fatti e soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari ed agenti della forza pubblica, del regio esercito e della regia armata, ovvero offensivi dei privati cittadini, e che costituiscono comunque, l'apologia di un fatto che la legge prevede come reato e incitano all'odio tra le varie classi sociali; d) di scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà, anche se a danno di animali, di delitti e di suicidi impressionanti; di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici e medianici, e, in generale, di scene, fatti e soggetti che possano essere di scuola e incentivo al delitto»), e negli artt. 77-78 del *T. U. delle leggi di pubblica sicurezza (cit.)*.

periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

«La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

«Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni» (3).

Va subito notato che la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo non significa garanzia di libertà per qualsiasi spettacolo o trattenimento pubblico: essa, in particolare, a nostro avviso non tutela quegli spettacoli e quei pubblici trattenimenti i quali in sostanza non siano null'altro che «incitamenti all'azione» o «sollecitazioni di stati semplicemente emozionali», e che quindi non possono considerarsi vere e proprie «manifestazioni del pensiero» (4).

D'altra parte, la garanzia costituzionale propriamente si riferisce soltanto al diritto alla libera manifestazione del pensiero, e non invece anche al diritto al libero uso dei mezzi che servono alla persona per la diffusione del proprio pensiero: in altri termini, la norma considerata al legislatore ordinario nega, in via di principio, il potere di discriminare pensiero da pensiero, e di vietare le manifestazioni di pensiero per il loro contenuto. Essa non riguarda invece il diritto all'uso dei «mezzi di diffusione». Ovviamente, perché sia fatto salvo il principio della libertà di manifestazione del pensiero, è necessario che nelle statuizioni sui «mezzi di diffusione» il legislatore ordinario: a) non riservi l'uso di un mezzo in generale solo a manifestazioni di un determinato contenuto; b) non ricorra troppo facilmente a norme generali le quali stabiliscano misure preventive, censure o condanne (5).

Il diritto di libertà riconosciuto con formula latissima nel comma in esame, per ciò che si riferisce al «contenuto» della manifestazione del pensiero trova una limitazione costituzionale esplicita esclusivamente nell'ultima parte dell'art. 21, dove si

(3) Nell'art. 33¹ («L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento») la Costituzione riconosce il diritto alla libera manifestazione del pensiero per due materie «privilegiate»: l'arte e la scienza. Per una interpretazione della norma, particolarmente in rapporto con quello che è l'oggetto del presente studio, v. il nostro lavoro *Stato e «moralità pubblica» nella Costituzione italiana*, in *Aggiornamenti Sociali*, (gennaio) 1962, nota 96, pp. 36 s. (pp. 37 s. dell'estratto).

(4) V., in questo senso, S. FOIS, *Principii costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano 1957, pp. 112 ss. Cfr. anche il nostro studio *La libertà di stampa nel nostro ordinamento democratico*, in *Aggiornamenti Sociali*, (dicembre) 1960, pp. 650 s. (pp. 12 s. dell'estratto).

(5) Per alcune precisazioni su questo problema, cfr. *La libertà di stampa ecc., cit.*, pp. 652 s. (pp. 14 s. estr.).

afferma la necessità che in ogni caso venga tutelato il « buon costume » (6).

Secondo l'opinione prevalente degli interpreti, l'espressione « buon costume » deve venir intesa, non nel senso amplissimo di « morale sociale in generale » in cui è usata nel Codice civile del 1942, ma in quello penalistico, molto più ristretto, di « abitudine di vita del popolo italiano, in quanto conforme ai dettami della coscienza etica del popolo stesso in materia sessuale » (7).

Abbiamo già avuto occasione di osservare come per il nostro diritto penale offendano il « buon costume », non soltanto le manifestazioni « oscene », cioè le manifestazioni che offendono il pudore della generalità dei cittadini, ma anche altre manifestazioni le quali sono in contrasto con quei principii morali in materia sessuale che sono presenti nella coscienza del nostro popolo (sono tali certamente le offese alla « libertà sessuale » e all'« onore sessuale ») (8). Ora crediamo di poter aggiungere che la nozione di « buon costume », che si ricava dal Codice penale del 1930, non deve ritenersi neppure legata all'elenco tassativo dei « delitti contro la moralità pubblica e il buon costume », che troviamo nel titolo IX del libro secondo del Codice stesso. Riteniamo infatti che sulla base di tale nozione il legislatore potrebbe configurare come reati penalmente perseguibili anche altri atti che la coscienza sociale dovesse considerare più o meno gravemente offensivi della morale sessuale (9). A nostro giudizio, potrebbero inoltre ricondursi alla nozione penalistica di « offesa al buon costume » anche parecchi atti riguardanti la sfera sessuale, che il nostro legislatore penale al presente incrimina come « delitti » o come « contravvenzioni » sotto altri titoli del Codice o in altre leggi (si pensi, come ad esempi, all'adulterio e all'incesto, che il Codice elenca tra i « delitti contro la famiglia », a quelle manifestazioni sessuali che il Codice incrimina come atti contrari alla « pubblica decenza », a quelle manifestazioni sessuali che il legislatore in alcune leggi particolari incrimina come offese al sentimento del pudore nei minori, ecc.) (10).

(6) Sugli altri limiti « sostantivi » del diritto alla libera manifestazione del pensiero, che risultano implicitamente stabiliti nel nostro sistema costituzionale per ciò che concerne il « contenuto » della manifestazione, cfr. ancora *La libertà di stampa ecc., cit.*, p. 656 (p. 18 estr.).

(7) Cfr. il nostro studio *Stato e « moralità pubblica » ecc.*, in *Aggiornamenti Sociali*, (ottobre) 1961, p. 571 (p. 15 estr.).

(8) Cfr. *ibidem*, pp. 569-576 (pp. 14-21 estr.).

(9) Il legislatore potrebbe, ad es., incriminare direttamente l'« omosessualità », la quale attualmente è perseguibile soltanto quando l'atto omosessuale o è commesso « in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico », e pertanto si configura come reato di commissione di « atti osceni » ai sensi dell'art. 527 del Codice pen., o è commesso da un adulto su persona « minore degli anni sedici », e pertanto si configura come reato di corruzione di minorenni ai sensi dell'art. 530 dello stesso Codice.

(10) In questo senso, ad es., R. VENDITTI, nel suo recente lavoro

Quando affermiamo che l'espressione « buon costume » nel sesto comma dell'art. 21 Cost. deve venir intesa nel senso penalistico, è al significato più comprensivo dell'espressione, da noi ora precisato, che vogliamo riferirci (11).

Nel ricordato sesto comma dell'art. 21, in ordine alla tutela del « buon costume » è previsto anche il ricorso a misure « preventive ».

Per la stampa, tenuto conto di quanto si afferma nei commi secondo, terzo e quarto, e del fatto che il « diritto al libero uso del mezzo della stampa » nel nostro ordinamento democratico deve intendersi particolarmente garantito in funzione di un interesse generale culturale e politico (12), sembra più conforme al sistema ritenere che l'unica misura costituzionalmente consentita per la prevenzione delle manifestazioni « contrarie al buon costume » possa essere il « sequestro preventivo » (13). Per gli spettacoli invece, come per tutti gli altri mezzi di diffusione, il legislatore costituente ha certamente previsto come legittimo anche l'uso dello strumento della « censura » (14).

La « censura » (è opportuno ricordarlo anche qui) è quel provvedimento « cautelare » (cioè, « disposto dalla pubblica amministrazione prima della pronunzia del giudice sulla sussistenza della violazione del limite imposto al diritto »), che è « capace di vietare, in tutto o in parte, l'esercizio del diritto di usare di un dato mezzo di diffusione del pensiero in considerazione, diretta o indiretta, del contenuto di questa » (15).

E' stato esattamente fatto notare che la censura è « come un limite che funziona in via preventiva, per evitare il danno

La tutela penale del pudore e della pubblica decenza, Milano 1962, pp. 43-48.

(11) V. quanto sul « buon costume » nella Costituzione abbiamo scritto in *Stato e « moralità pubblica » ecc., cit.*, (gennaio) 1962, pp. 29-35 (pp. 29-36 estr.). Sostanzialmente nello stesso senso, cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *La legittimità costituzionale della censura*, in *Convegno di studio « Enrico De Nicola », II: Problemi giuridici della prevenzione e della repressione in materia di spettacolo*, 1: *Il problema della prevenzione*, Milano 1962, pp. 30 s.

(12) Cfr. *La libertà di stampa ecc., cit.*, (dicembre) 1960, pp. 654 s., e (aprile) 1961, pp. 209 e 211 (pp. 16 s., 35 e 37 estr.).

(13) V., per tutti, C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova 1960 (V ed.), p. 804. Il chiaro A. osserva che il principio della libertà di stampa « potrebbe riuscire in pratica vulnerato se, con il pretesto della tutela del buon costume, si intralciasse la libera diffusione degli stampati ». Egli soggiunge tuttavia che un trattamento speciale, « più restrittivo », sembra sia giustificato nel caso degli « stampati destinati ai fanciulli e ai ragazzi », data « la speciale qualità dei destinatari », i quali appaiono « sforniti del discernimento necessario ad una qualsiasi valutazione del contenuto » (*ibid.*, p. 804 s.).

(14) In questo senso v., da ultimo, P. BISCARETTI DI RUFFIA, *cit.*, pp. 20-25 (con le indicazioni sulla bibliografia più recente in argomento).

(15) S. FOIS, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Milano 1960, alla voce « Censura », p. 721 (col. 2).

che in certi casi l'espressione del pensiero può recare alla collettività, e che non potrebbe essere evitato altro che parzialmente qualora l'autorità intervenisse anche solo poco dopo la divulgazione » (16).

La censura degli spettacoli, consentita dalla Costituzione, in quanto provvedimento « cautelare », non ci sembra debba venire esercitata unicamente in ordine alla prevenzione dei reati configurati dalla legislazione penale vigente. Poiché l'ordinamento penale italiano è un ordinamento penale moderno, il quale vuole svolgere, non soltanto un'azione di difesa dell'ordine costituito, ma altresì un'azione propulsiva diretta a trasformare in meglio la nostra vita associata, scopo delle misure preventive, e, in specie, della censura, deve essere, a nostro avviso, anche quello di affermare positivamente il « buon costume » come un vero e proprio interesse della comunità statale.

Ciò posto, dato il grande potere di suggestione che è proprio degli spettacoli, sembra debba riconoscersi ai « censori » la possibilità di una **gamma più estesa di interventi** che non al magistrato penale che esercita la funzione repressiva (17). E' ovvio che i limiti entro i quali dovrà svolgersi l'attività della censura, diretta e a difendere la comunità dalla piaga della scostumatezza e ad affermare positivamente nella vita della comunità il « buon costume », dovranno venire definiti con norme precise dal legislatore.

* * *

La legge sulla censura degli spettacoli approvata dal Parlamento nello scorso aprile presenta tutta una serie di notevolissime innovazioni.

A) Innanzi tutto detta legge abolisce la censura preventiva sul teatro d'arte, lirico e drammatico (non quella sui « lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica »), e ciò per corrispondere « ad una situazione di fatto largamente positiva, che ha visto ridursi al minimo negli ultimi anni gli interventi censorii in materia teatrale, ed il massimo successo arridere invece a lavori incensurabili sotto il profilo della moralità » (18).

(16) P. BARILE, *I censori fra la Costituzione e i giudici*, in *Il Ponte*, (novembre) 1961, p. 1479.

(17) Riteniamo che ai « censori » dovrebbe venire consentito, per esempio, di vietare certi spettacoli che in concreto costituiscono una autentica « esaltazione del vizio », e ciò anche quando in tali spettacoli non si ritrovino scene o sequenze le quali possano considerarsi reati di « offesa al pudore ».

(18) Così il Ministro A. FOLCHI nella seduta della Camera del 3 aprile (cfr. *ATTI CAM. DEP., Resoc. somm. n. 594*, sed. 3 apr. 1962, pp. 3

Ad impedire le offese al buon costume nelle rappresentazioni teatrali, il legislatore ritiene sufficiente l'attività repressiva della Magistratura e dell'Autorità di pubblica sicurezza. Esso stabilisce d'altra parte che le opere teatrali, che non vengano presentate all'esame di una speciale Commissione la quale ha il compito di esprimere « parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale », devono intendersi senz'altro vietate a detti minori (art. 11).

B) In forza della nuova legge, dalle Commissioni per la censura dei film e dei lavori teatrali sono esclusi i funzionari della Pubblica Amministrazione. Compongono infatti le singole sezioni delle **Commissioni di censura**: a) magistrati della giurisdizione ordinaria; b) docenti di materie giuridiche, di pedagogia e di psicologia; c) persone designate dalle associazioni di categoria e dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici (queste ultime persone sono in minoranza in seno alle singole Commissioni), o (quando si tratta delle speciali Commissioni per il controllo delle rappresentazioni teatrali a tutela dei minori) autori teatrali designati dalle loro associazioni di categoria.

Come **ultima istanza** contro le decisioni delle Commissioni di censura, dalla legge viene consentito il ricorso al **Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**: tale organo può giudicare anche nel merito (19).

s.). Parlando al termine della discussione generale del disegno di legge, il Ministro ebbe a dichiarare che « dal 1949 ad oggi su 17.116 copioni di opere drammatiche esaminati dal competente ufficio, soltanto 64 non hanno ottenuto il nulla-osta alla rappresentazione »; che « il numero dei lavori respinti è andato progressivamente diminuendo dal 1951 ad oggi soprattutto per effetto del maggior senso di responsabilità dimostrato dagli uomini di teatro ed anche per i più aperti criteri adottati dagli organi preposti alla censura »; che « dal 1957 al 1961, su 8.605 lavori soltanto sette non sono stati approvati: nel 1955 appena tre lavori su 1.517 presentati; nel 1956 nessuno su 1.470; nel 1957 nessuno su 1.369; nel 1958 nessuno su 1.133; nel 1959 tre lavori su 1.007; nel 1960 nessuno su 954; nel 1961 uno su 1.155 » (*Resoc. somm. n. 599, sed. 10 apr. 1962, p. 6*).

(19) Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere che la concessione del « nulla-osta » per la rappresentazione di uno spettacolo, data dall'Autorità amministrativa attraverso le decisioni delle Commissioni di censura e del Consiglio di Stato, non esclude la possibilità di un'azione da parte dell'Autorità giudiziaria nel caso in cui questa ravvisi nel fatto della rappresentazione stessa gli estremi di uno dei reati contro il buon costume previsti dalla legge penale.

Ovviamente, anche quando tali estremi sembrano sussistere, non deve considerarsi consentito un « sequestro preventivo » del copione o della pellicola da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, « salvo che ciò non avvenga per iniziativa dell'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale » (P. NUVOLONE, *La repressione penale in tema di spettacoli cinematografici e teatrali, in Convegno di studio « Enrico De Ni-*

C) Per ciò che si riferisce alla materia circa la quale deve esercitarsi la censura, gli artt. 6 e 12 della nuova legge stabiliscono che le Commissioni possono dare parere contrario, « specificandone i motivi », alla proiezione in pubblico o alla rappresentazione, « **esclusivamente** » ove ravvisino nel film o nel lavoro teatrale eseguito in rivista o commedia musicale, « sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze », « **offesa al buon costume** ». (Nella legge viene precisato che il riferimento al « buon costume » contenuto nel primo comma dell'art. 6 « s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione »).

Il legislatore ovviamente ritiene che per la tutela di altri importantissimi valori (religiosi, patriottici, ecc.) e dell'ordine pubblico sia sufficiente l'intervento tempestivo della Magistratura e dell'Autorità di pubblica sicurezza, le quali possono agire, secondo i casi, od operando il sequestro preventivo della pellicola o del copione, o vietando la rappresentazione, oppure imputando ai responsabili il reato commesso o tentato. Ad ottenere che detto intervento sia sempre veramente tempestivo, è auspicabile che una norma di legge o regolamentare statuisca l'obbligo per i « censori » di segnalare il più sollecitamente possibile agli organi competenti quei dialoghi o quelle scene contenute nei film o nei copioni esaminati, che essi ragionevolmente ritengono dovrebbero venire incriminati (20).

cola », II: *Problemi ecc.*, 2.: *Il problema della repressione*, Milano 1962, p. 31). Nell'ipotesi che il procedimento penale porti il giudice a stabilire che il fatto obiettivamente si configura come reato, i responsabili possono anche risultare in concreto non punibili per assenza di « dolo », in quanto il « nulla-osta » amministrativo può ragionevolmente averli indotti a ritenere il loro atto come non lesivo della legge (in questo senso v., per tutti, P. NUVOLONE, *cit.*, pp. 31 s.).

E' noto che il sequestro penale dei copioni o delle pellicole da parte del Pubblico Ministero, così come oggi viene effettuato, può dare luogo a seri inconvenienti. Al fine di ovviare a tali inconvenienti, qualche autore suggerisce una riforma del sequestro in generale, per la quale si lasci a tutti i magistrati del P. M. il potere di attuare il sequestro, « ma solo come precario provvedimento di urgenza da sottoporre poi in brevissimo termine alla convalida del giudice » (G. FOSCHINI, *Sequestro penale di film*, in *Convegni di studio « Enrico De Nicola »*, II: *Problemi ecc.*, fascic. ult. cit., p. 55).

Ad evitare la possibilità di conflitti tra potere esecutivo e potere giudiziario, del tipo descritto, ci si deve augurare, con C. MORTATI (*Intervento al II Convegno di studio « Enrico De Nicola »*, Villa Olmo, 28 aprile - 1° maggio 1962; cfr. *Comunicato n. 6* dell'Uff. Stampa scientifica), che « in futuro la repressione possa essere conglobata nella prevenzione, nel senso che un'efficace prevenzione svuoti di contenuto l'esigenza della repressione ».

(20) Abbiamo già formulato questo suggerimento nel lavoro *Stato e « moralità pubblica » ecc.*, a cui più volte ci siamo riferiti nelle presenti note [cfr. *Aggiornamenti Sociali*, (gennaio) 1962, p. 37 (p. 38 estr.); nel capoverso che citiamo, le ultime parole « del reato di offesa al pudore » vanno sostituite con queste altre: « del reato commesso o tentato »]. Sostanzialmente nel nostro stesso senso si è espresso P. BARILE, *I censori fra la Costituzione e i giudici*, *cit.*, p. 1493. In proposito, più

D) Una particolare attenzione il legislatore dedica al problema della presenza dei minori alle proiezioni cinematografiche.

a) La legge stabilisce un doppio limite di età: i 14 e i 18 anni. I 18 anni segnano normalmente la fine del periodo evolutivo e della eteroeducazione. Fissando questo limite, « resta agevolato il compito delle commissioni di revisione, in quanto potranno facilmente concedere il nulla osta a film che si sanno destinati esclusivamente a pubblici più maturi ». Stabilendo anche il limite dei 14 anni, « si viene ad impedire ai ragazzi di assistere a quegli spettacoli che non siano espressamente studiati per la loro età » (21).

E' ovvio che la determinazione dei due limiti di età sarà veramente utile, soltanto se i divieti stabiliti dalla legge saranno rigorosamente fatti osservare dall'Autorità di pubblica sicurezza.

b) L'art. 5⁴ fa divieto di « abbinare ai film, alla cui proie-

di recente (sempre, però, anteriormente alla promulgazione della legge che stiamo esaminando), G. VASSALLI ha scritto: « Che cosa dovrà fare l'autorità amministrativa preposta alla censura che rilevi in un copione teatrale o in una pellicola cinematografica estremi di reati diversi da quelli contro il buon costume? Si può ammettere che essa rimanga del tutto indifferente? Innanzi tutto mi sembra evidente che l'autorità amministrativa dovrà richiamare, nelle forme più convenienti, il produttore del film e il regista a considerare i pericoli e le responsabilità a cui può andare incontro con la proiezione della pellicola o con lo spettacolo teatrale. Oserai dire che si tratta di doveri di civismo e di correttezza amministrativa che non possono essere sottovalutati. Quanto poi ai doveri incombenti all'autorità amministrativa in base alla stessa legge, è chiaro che in taluni casi all'autorità stessa competerà l'obbligo di denuncia ai sensi degli artt. 2 Cod. Proc. pen. e 361-363 Cod. pen.: basti pensare - tanto per fare un esempio - alle ipotesi di rivelazione di segreti o di notizie riservate (artt. 261 e 262 Cod. pen.), che si realizzano col solo fatto della comunicazione fatta a persone non autorizzate a riceverla. Tuttavia nel maggior numero dei casi il reato, senza la rappresentazione in pubblico dell'opera, non potrà dirsi commesso per il sol fatto dell'avvenuta realizzazione del copione o della sceneggiatura o della loro presentazione per l'approvazione o la revisione da parte dell'apposita Commissione. Questo è quanto si verifica, per esempio, non soltanto nel caso dell'art. 528 Cod. pen. [Pubblicazioni e spettacoli osceni], ma anche nell'ipotesi di film o lavoro teatrale contenente estremi di apologia di reato o d'altro reato di cui la pubblicazione sia requisito o condizione essenziale. In tal caso non si determina l'obbligo di denuncia o rapporto contemplato nell'art. 2 Cod. Proc. pen. e dunque, salva sempre l'avvertenza da darsi al produttore o al regista, l'opera dovrebbe avere libera circolazione fino a che la polizia giudiziaria, un privato o lo stesso magistrato penale non si avveda per proprio conto degli estremi di reato e non determini la instaurazione della conseguente procedura penale. Lo statuire un dovere di segnalazione dell'autorità amministrativa all'autorità giudiziaria in questi casi potrebbe essere opportuno » (*Rapporti tra prevenzione e repressione. Aspetti penalistici, in Convegni di studio « Enrico De Nicola », II: Problemi giuridici della prevenzione e della repressione in materia di spettacolo, 3.: I rapporti fra provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, Milano 1962, p. 13).*

(21) ARTI CAM. DEF., III Legislatura, Doc. n. 713-C, 2778-A e 3031-A: *Relazione della II Commissione permanente sul disegno di legge « Revisione dei film e dei lavori teatrali » ecc.*, Relaz. della maggioranza, p. 9.

zione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi ».

c) L'art. 13 infine stabilisce che « i film e i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione ».

Luigi Rosa

LEGGE 21 aprile 1962, n. 161:

Revisione dei film e dei lavori teatrali.

(Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 1962, n. 109)

ART. 1 - *Revisione dei film.*

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

ART. 2 - *Composizione della Commissione di primo grado.*

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;

c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;

d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;

e) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commissione consultiva

per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

ART. 3 - *Composizione della Commissione di secondo grado.*

La Commissione è presieduta dal magistrato che esercita funzioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal magistrato che esercita funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni.

Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni.

ART. 4 - *Funzionamento delle Commissioni.*

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 5 - *Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori.*

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

ART. 6 - *Parere della Commissione di primo grado.*

La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

ART. 7 - *Parere della Commissione di secondo grado.*

L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

ART. 8 - *Ricorso al Consiglio di Stato.*

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

Quando il Consiglio di Stato pronuncia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.

ART. 9 - *Rilascio del nulla osta.*

Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.

ART. 10 - *Cinegiornali.*

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

ART. 11 - *Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali.*

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non è soggetta al nulla osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Una Commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

La Commissione, che delibera per sezioni, è composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale è adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista nel comma precedente.

Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.

La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto è consentita dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931, n. 773.

ART. 12 - Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale.

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, è soggetta a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente dà parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'articolo 6.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

ART. 13 - Diffusione per radio o per televisione.

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

ART. 14 - Competenza a conoscere dei reati.

La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avven-

nuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale.

Non è consentita la remissione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo.

ART. 15 - *Sanzioni e sequestri.*

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirla la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.

ART. 16 - *Regolamento.*

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

ART. 17 - *Entrata in vigore.*

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 18 - *Norma transitoria.*

Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.